



COMUNE GRANOZZO CON MONTICELLO

PROVINCIA DI NOVARA

Via Matteotti n. 15 – 28060 Granozzo

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

Relazione

ai sensi dell'art. 193 del TUEL 267/2000

Salvaguardia degli equilibri di bilancio

Art. 193 D. Lgs 18 Agosto 2000 n. 267

Salvaguardia degli equilibri di bilancio.

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti secondo le norme contabili recate dal presente testo unico (con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all' art. 162, comma 6).

2. Con la periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art.194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità, accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art.194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione.

Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

L'art.193 TUEL impone che l'intera gestione contabile degli enti locali sia ispirata al mantenimento degli equilibri inizialmente fissati dal consiglio in sede di approvazione del bilancio di previsione incentrato sul pareggio finanziario e sull'equilibrio economico.

Nello specifico, si tratta di verificare che:

- gli stanziamenti iscritti in entrata e in spesa si concretino in effettivi accertamenti/impegni entro la fine dell'esercizio;
- tali accertamenti e impegni garantiscano il permanere degli equilibri di bilancio di parte corrente, parte capitale e non risulti una situazione di deficit di cassa.

L'organo consiliare, entro il 31 luglio di ciascun anno, deve deliberare anche la variazione di assestamento generale, come previsto dall'art.175, comma 8 del TUEL, che pertanto affianca alla salvaguardia degli equilibri. Mediante tale variazione si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

L'assestamento generale del bilancio rappresenta quindi un momento importante della gestione finanziaria dell'ente perché consente di realizzare le verifiche di bilancio e, nel caso di necessità, di porre in essere le dovute manovre correttive sull'andamento

finanziario della gestione, in relazione alle indicazioni fornite dai vari responsabili dei servizi e dal responsabile del servizio finanziario dell'ente.

Visto l'art. 54 del DL 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto) che ha modificato l'art. 107 comma 2 del DL 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia), prevedendo il nuovo termine del 30 novembre 2020, in luogo del 30 settembre 2020, per l'adozione della delibera di Consiglio Comunale di controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio, prevista dall'art. 193 comma 2 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) nel termine ordinario del 31 luglio.

Controllo sugli equilibri finanziari

Il controllo sugli equilibri finanziari è invece stato inserito nel Capo III " Controlli interni" del TUEL 267/2000 dal Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 ottobre 2012, n. 237), coordinato con la legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213 testualmente recita:

"1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ora previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andatura economico – finanziario degli organismi gestionali esterni".

Mentre il controllo degli equilibri finanziari costituisce una forma di controllo interno, e dove essere costituito da momenti periodici e costanti di verifica durante tutto il corso dell'esercizio, avendo carattere permanente, la salvaguardia di cui all'art. 193 rappresenta invece il momento più importante di verifica dello stato di attuazione dei programmi/progetti e degli equilibri generale di bilancio dell'ente, quindi non solo finanziari, ma anche economici e patrimoniali.

Monitoraggi Finanziari

Riepilogando, si individuano i seguenti monitoraggi da effettuarsi in corso d'anno sugli equilibri di bilancio:

- 1) in corso d'anno: verifica degli equilibri finanziari;
- 2) entro il 31 luglio : verifica sullo stato di attuazione dei programmi, salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Relazione Finale

TUTTO ciò premesso

Visto il Tuel 267/2000

Visto l'art. 193 del TUEL 267/2000

Considerato l'obbligo di provvedere alla verifica dello stato di attuazione dei programmi e degli equilibri di bilancio;

Considerato che il bilancio di previsione per l'esercizio 2021 è stato approvato il 15.02.2021 con atto di C.C. n. 02 esecutivo a termini di legge;

Considerato che il rendiconto di gestione per l'esercizio 2020 stato approvato il 28.04.2021 con atto di C.C. n. 08 esecutivo a termini di legge;

In relazione al disposto dell'art.193 del D.Lgs. 267/2000 nonché alle norme del vigente regolamento comunale di contabilità, in ordine agli adempimenti prescritti si riferisce quanto segue:

1.Equilibri di bilancio: La ricognizione della gestione finanziaria è stata effettuata con riferimento alle previsioni del bilancio dell'esercizio in corso, aggiornato con tutte le variazioni autorizzate fino alla data del 06.07.2021, sia per quanto concerne le entrate, sia per le spese, rilevando:

a) che gli accertamenti relativi alle entrate correnti di competenza pari a € 865.836,03 fanno rilevare che complessivamente la previsione degli stanziamenti relativa ai primi tre titoli della parte entrata in € 1.258.740,11 potrà essere realizzata;

b) che gli impegni relativi alle spese correnti di competenza, sommate a quelli delle quote capitale di ammortamento dei mutui pari a € 838.892,10 fanno ritenere che il relativo fabbisogno effettivo, preventivato complessivamente in € 1.272.515,91 sarà interamente sufficiente;

c) che pertanto si può prevedere che l'esercizio in corso non si concluderà con un disavanzo di gestione, salvo il sopraggiungere di circostanze straordinarie non derivanti dal normale svolgimento dell'attività amministrativa dell'Ente.

d) che dalla verifica della gestione residui e della situazione di cassa si può presumibilmente prevedere un risultato di amministrazione.

- che presenterà un avanzo

Si è inoltre verificato che l'accertamento dei residui attivi e passivi effettuati in sede di approvazione del consuntivo 2020 risultasse congruo con le previsioni effettuate in tale sede.

Si è inoltre verificato che le previsioni di cassa relative sia alla parte entrata e spesa fossero congruenti con le previsioni effettuate in sede di approvazione del bilancio e tali da garantire un saldo cassa finale non negativo.

Ciò posto, per le informazioni ad oggi disponibili, si ritiene che complessivamente le previsioni di bilancio garantiscono gli equilibri di parte corrente dell'esercizio 2021.

Relativamente agli equilibri di parte capitale si sono verificate altresì le condizioni per garantire il rispetto saldo di finanza pubblica.

Si è proceduto, altresì, a verificare lo stato di realizzazione dei residui evidenziando che gli stessi non dovrebbero generare una situazione di squilibrio finanziario tale da portare l'ente in disavanzo di amministrazione. In allegato alla relazione, sono riportate le tavole riassuntive distinte per titoli. Pertanto il bilancio, allo stato attuale, conserva il pareggio di gestione di competenza e di cassa e della gestione residui.

2. Attuazione dei programmi: sulla base dell'esame inerente gli equilibri di bilancio di cui al punto precedente si è proceduto a verificare che fosse assicurato l'attuazione dei programmi;

3. Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio: in base alla attestazione di inesistenza di debiti fuori bilancio rilasciata dai responsabili di servizio non vi sono debiti fuori bilancio rientranti nella casistica dell'art.193 del Tuel.

4. Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità: si è proceduto a verificare la congruità del fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità secondo le indicazioni in cui all'Allegato del D.Lgs. 118/2011, e pertanto non sono necessarie iniziative di adeguamento.

CONCLUSIONE

Si da atto che non risulta necessario adottare provvedimenti di riequilibrio previsti dal citato art.193 del Tuel.

Il responsabile del servizio Finanziario
Ivana Barbaglia

Comune di Granozzo con Monticello

Salvaguardia Equilibri

Salvaguardia Equilibri: EQUILIBRI DI BILANCIO (su Stanziato) (Esercizio 2021-2022-2023)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	313.971,67			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	13.775,80	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	1.258.740,11 0,00	1.226.207,47 0,00	1.215.207,47 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	1.241.515,91 0,00 57.051,27	1.195.707,47 0,00 58.366,00	1.183.607,47 0,00 58.366,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)	31.000,00 0,00 0,00	30.500,00 0,00 0,00	31.600,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		163.402,24	70.000,00	70.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		163.402,24 0,00	70.000,00 0,00	70.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		0,00	0,00	0,00

Comune di Granozzo con Monticello

Salvaguardia Equilibri

Salvaguardia Equilibri: EQUILIBRI DI BILANCIO (su Imp. / Acc.) (Esercizio 2021)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2021)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	13.775,80
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	865.836,03 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	838.892,10
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	0,00 0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		40.719,73
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		40.719,73
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2021	(-)	0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		40.719,73
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	0,00

Comune di Granozzo con Monticello

Salvaguardia Equilibri

Salvaguardia Equilibri: EQUILIBRI DI BILANCIO (su Imp. / Acc.) (Esercizio 2021)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2021)
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		40.719,73
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	56.036,49
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	52.924,39
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1 = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E+E1)		3.112,10
- Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2021	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	0,00
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		3.112,10
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		3.112,10
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00

Comune di Granozzo con Monticello

Salvaguardia Equilibri

Salvaguardia Equilibri: EQUILIBRI DI BILANCIO (su Imp. / Acc.) (Esercizio 2021)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2021)
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		43.831,83
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2021		0,00
Risorse vincolate nel bilancio		0,00
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		43.831,83
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		0,00
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		43.831,83

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente		40.719,73
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e per il rimborso dei prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità (H)	(-)	0,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2021	(-)	0,00
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		40.719,73

Comune di Granozzo con Monticello

Salvaguardia Equilibri

Salvaguardia Equilibri: ANALISI PARTITE DI GIRO (Esercizio 2021)

	Stanziamiento	Accertato / Impegnato	% Accertato / Impegnato su Stanziato
TITOLO 9 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	629.750,00	157.186,71	24,96
TITOLO 7 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	629.750,00	157.186,71	24,96
	0,00	0,00	

Comune di Granozzo con Monticello

Salvaguardia Equilibri

Salvaguardia Equilibri: SITUAZIONE DEI RESIDUI (Esercizio 2021)

Residui Attivi							
RESIDUI ATTIVI	Iniziali	Riscossi	Maggiori	Minori	Riaccertati	Da riportare	% Riscossioni su Residui iniziali
	a	b	c	d	e= (a+c-d)	f=(e-b)	g=b*100/a
Titolo 1 - Tributarie	391.108,79	256.739,12	0,00	0,00	391.108,79	134.369,67	65,64
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	100,00
Titolo 3 - Extratributarie	62.239,04	1.470,70	14,12	0,00	62.253,16	60.782,46	2,36
Parziale titoli 1+2+3	454.847,83	259.709,82	14,12	0,00	454.861,95	195.152,13	57,10
Titolo 4 - In conto capitale	149.877,15	107.462,36	0,00	0,00	149.877,15	42.414,79	71,70
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Servizi per conto di terzi	23.982,60	10.890,21	0,00	0,00	23.982,60	13.092,39	45,41
Totale tit. 1+2+3+4+5+6+7+9	628.707,58	378.062,39	14,12	0,00	628.721,70	250.659,31	60,13

Residui Passivi							
RESIDUI PASSIVI	Iniziali	Pagati		Minori	Riaccertati	Da riportare	% Pagamenti su Residui iniziali
	a	b		d	e= (a-d)	f=(e-b)	g=b*100/a
Titolo 1 - Correnti	173.309,29	125.372,94		0,00	173.309,29	47.936,35	72,34
Titolo 2 - In conto capitale	204.219,64	169.221,02		0,00	204.219,64	34.998,62	82,86
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Spese per servizi per conto terzi	64.933,19	4.766,01		0,00	64.933,19	60.167,18	7,34
Totale titoli 1+2+3+4+5+7	442.462,12	299.359,97		0,00	442.462,12	143.102,15	67,66

Comune di Granozzo con Monticello

Salvaguardia Equilibri

Salvaguardia Equilibri: PROSPETTO PER IL CONTROLLO DELLA CASSA (Esercizio 2021)

	Competenza	Residui	Totale
ENTRATA - RISCOSSIONI			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	157.246,58	256.739,12	413.985,70
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	63.156,95	1.500,00	64.656,95
Titolo 3 - Entrate extratributarie	84.714,97	1.470,70	86.185,67
Titolo 4 - Entrate in c/capitale	37.634,25	107.462,36	145.096,61
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	94.506,60	10.890,21	105.396,81
Totale Entrate finali	437.259,35	378.062,39	815.321,74
SPESA - PAGAMENTI			
Titolo 1 - Spese Correnti	416.092,08	125.372,94	541.465,02
Titolo 2 - Spese in c/capitale	17.303,00	169.221,02	186.524,02
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziaria	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	90.315,35	4.766,01	95.081,36
Totale Spese finali	523.710,43	299.359,97	823.070,40
Saldo finale di cassa fra le entrate finali e le spese finali	-86.451,08	78.702,42	-7.748,66

Fondo di Cassa al 01/01/	313.971,67
Riscossioni (+)	815.321,74
Pagamenti (-)	823.070,40
Fondo di Cassa Totale	306.223,01
Provvisori di Entrata da Regularizzare (+)	226.912,20
Provvisori di Spesa da Regularizzare (+)	0,00
Fondo di Cassa Finale	533.135,21

REVISORE UNICO

Verbale n. 9 del 16 luglio 2021 COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

Oggetto: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale di bilancio

PREMESSA

In data 15/2/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2021-2023.

In data 28/04/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2020, determinando un risultato di amministrazione di euro 486.441,33 così composto:

fondi accantonati	per euro 223.515,33:
fondi vincolati	per euro 68.348,78;
fondi destinati agli investimenti	per euro 30.128,00;
fondi disponibili	per euro 164.449,22.

L'Ente non ha approvato le tariffe e i regolamenti della Tari per il 2021, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione il Consiglio Comunale ha approvato la seguente variazioni di bilancio:

parere /verbale n 6 del 26/04/2021

L'ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità a breve termine.

Sinora l'avanzo di amministrazione non risulta applicato.

L'ente ha trasmesso la certificazione COVID-19 inerente l'esercizio 2020 rappresentando la situazione seguente:

Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C)	-92.918
Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D)	101.695
Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F)	0
Saldo complessivo	8.777

L'Ente non ha ritenuto opportuno *adeguare* le risultanze del rendiconto 2020 rendendole coerenti con quanto indicato in sede di certificazione come da FAQ 47/2021 di Arconet

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006,

n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che *"mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio"*.

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- **Verificare**, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;

- **Intervenire**, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- **Monitorare**, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

L'articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 che dispone "1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193".

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico prende atto che alla proposta delibera sono allegati i seguenti documenti

- a. la dichiarazione di insussistenza dei debiti fuori bilancio rilasciata dal responsabile del servizio finanziario
- b. l'aggiornamento del prospetto dimostrativo della possibilità di raggiungere gli obiettivi del pareggio di bilancio e dei saldi di finanza pubblica;
- c. i prospetti dimostrativi degli altri vincoli di finanza pubblica.
- d. La variazione di bilancio prevista.

Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;

- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

Il Revisore Unico, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

Per quanto riguarda la gestione dei residui la situazione è la seguente:

	Accertati / Impegnati	Riscossi/impegnati allo stato attuale	% di realizzazione
Residui Attivi	628.721,70	378.062,39	60,13
Residui Passivi	442462,12	299.359,97	67,66

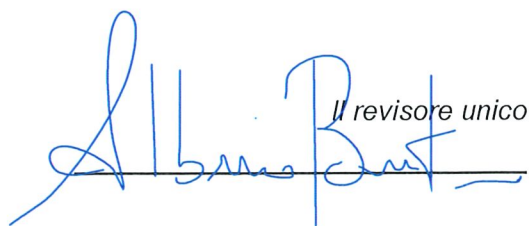
CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore Unico:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati;
- verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2021/2023;

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui.

Granozzo con Monticello, 16 luglio 2021


Il revisore unico

